



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 99 del 23/06/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 10 giugno 2011, n. 147

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 6.821,76 kW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Manfredonia (FG) in località "Piscitella" e "Paglia", ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003. Società: ERA S.r.l. con sede legale in Bari, via Dante Alighieri n. 142 - P. IVA e C.F. 06885820727.

Il giorno 10 giugno 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata

nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società Era srl, avente sede legale in Bari, Via Dante Alighieri n. 142, P. IVA e C.F. 06885820727, con nota del 05.08.2009 prot. n. 46/8879 del 11.08.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale di 21,918 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Manfredonia (FG) - località "Piscitella" e "Paglia";

- la società proponente, contestualmente all'istanza, allegava l'attestazione dell'avvenuta attivazione, presso l'ufficio competente, della procedura di VIA; in quanto l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 21,918 MW, da realizzarsi nel Comune di Manfredonia (FG), è soggetto a verifica ambientale, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_46/10423 del 01.10.2009 inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;

- la Società proponente con nota del 09.11.2009 prot. n. 46/12457 del 16.11.2009 depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_46/13358 del 04.12.2009 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

- la Società proponente, come dalla stessa dichiarato, trasmetteva agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 159/3572 del 09.03.2010 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 12 aprile 2010;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 159/6921 del 03.05.2010 trasmetteva agli Enti interessati copia conforme della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 12 aprile 2010;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e

Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, considerato che l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 159/4811 del 11.04.2011 trasmetteva agli Enti interessati comunicazione di conclusione positiva del procedimento in oggetto, allegando i pareri pervenuti successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi o pervenuti in seguito presso questo Ufficio, e di seguito riportati:

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - TARANTO - con nota fax prot. n. 018147/UI-DEM/2010 del 12.04.2010 rappresenta che - per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse in oggetto;

- Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori e del Demanio - Il REPARTO - VI DIVISIONE - II SEZIONE con nota prot. n. 411304 del 15/9/2010 comunica che "Tenuto conto, che la zona interessata ai lavori non risulta essere stata bonificata, il presente nulla osta è condizionato all'effettuazione dei necessari interventi di bonifica dell'area in questione da parte della ditta appaltatrice dei lavori in oggetto. A tale riguardo, la società dovrà assumere immediati contatti con il competente 10° Reparto Infrastrutture - Ufficio BCM di Napoli, cui la presente è diretta per conoscenza. Si richiama, infine, l'attenzione sull'obbligo nel quale incorre il proprietario dell'opera, oltre a quello di dotare con immediatezza l'impianto della prescritta segnalazione, di comunicare formalmente, 30 gg. prima dell'inizio dei lavori, con lettera raccomandata, al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) Aeroporto di Pratica di Mare 00040 Pomezia (Roma) le caratteristiche e i dati tecnici dell'opera, necessari per la rappresentazione sulle carte aeronautiche."

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - nota prot. n. 154/1642 del 03.03.2010 - esprime, ai soli fini minerari nulla osta di massima alle seguenti condizioni:

- In fase di realizzazione dell'opera, la società è tenuta, comunque, al rispetto dei limiti di sicurezza, da eventuali aree di cave in esercizio e/o dismesse, non inferiore a mt. 20 (metri venti) come previsto dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave".

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia - nota prot. n. 36/5607 del 12.04.2010 comunica che i lavori inerenti la realizzazione dell'impianto da fonte solare, di cui all'oggetto, interessano terreni non sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/'23 fermo restando i dettami del regolamento "Tagli Boschivi" n.10/2009 relativo al taglio di piante anche singole ovunque ubicate;

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Foggia - con nota del 12.04.2010 acquisita in conferenza dei servizi, esaminata la documentazione integrativa depositata esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in oggetto;

- Comune di Manfredonia, con parere acquisito in Conferenza dei Servizi, vista la delibera di G.C. n. 411 del 19.08.2009 e la stipula della convenzione fra la società proponente ed il Comune di Manfredonia esprime parere favorevole;

- COMUNE DI FOGGIA A.S.A. n°9 Sportello Unico per le Attività Produttive con nota prot. N.79944 del 12.07.2010 esprime parere favorevole, fatte salve le determinazioni degli enti competenti;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura - nota prot. n. 30/32520 del 12.04.2010 attesta che "... Che l'impianto fotovoltaico a realizzarsi in agro di Manfredonia alla località "Piscitella e Paglia" su diverse particelle dei fogli 134 e

135, da parte della Società ERA s.r.l. [...] si ritiene conforme alle norme citate in premessa e pertanto non lesivo per il contesto agricolo nel quale viene inserito. Per quanto riguarda la salvaguardia delle aree irrigue di particolare pregio, come previsto dal D.lgs. 387 del 2003, la Regione Puglia ha regolamentato detta materia con la L.R. 56 del 1980, che individua nei comuni i soggetti preposti alla tutela di dette aree, nelle more dello strumento urbanistico, e pertanto la regolamentazione degli interventi da realizzarsi sulle aree irrigue suddette è demandata al competente comune. “

- Città di Manfredonia Settore 7° - Urbanistica ed Edilizia-Ambiente, con nota prot. 47894 del 08.11.2010 riporta quanto segue “In risposta alla nota del RUP riportata nel verbale di riunione della conferenza di servizi del 12 aprile 2010 in cui lo stesso invitava il Comune di Manfredonia a pronunciarsi sulla legge LR. 56/80 inerenti i terreni irrigui e in risposta alla nota contenuta nel parere espresso dalla Regione Puglia-Area Politiche per lo Sviluppo Rurale- Servizio Agricoltura in data 12 aprile 2010, in cui demandava a codesta Amministrazione la salvaguardia delle aree irrigue di particolare pregio come regolamentato dalla L.R. 56/80.

A conferma della posizione della scrivente amministrazione formulata nella nota del 9-aprile-2010, inviata alla C.d.S. nella quale veniva espresso parere favorevole, l'intervento non ricade in aree seminate irrigue o ad alta e qualificata produttività.

Pertanto si ritiene che l'area interessata alla realizzazione del parco fotovoltaico proposto dalla ERA s.r.l. non sia soggetta ai vincoli imposti dalla L.R. 31 maggio 1980 n.56, ribadendo parere favorevole all'iniziativa.”

- Comando Militare Esercito “Puglia” con nota prot. n. 12826 del 15.07.2010:

Visto il parere tecnico del 15° Reparto Infrastrutture scaturito dall'esame della documentazione prodotta, ai sensi delle disposizioni:

- T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici (approvato con R.D. 11.12.1933 n° 1775);
- Legge 24.12.1976 n. 898 sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti (pubblicata sulla G.U. 11.01.1977 n°8).

Tenuto conto che l'opera implica dei lavori di scavo in zona che non è stata oggetto di bonifica sistematica da ordigni residuati bellici, concede il nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione (unitamente ai fini della gestione delle misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81/08), comunicando al Comando in oggetto l'avvenuta effettuazione degli stessi.

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^ Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - nota prot. n. 22797 del 27.04.2010 - rilascia nulla osta dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza, alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

- ENAC - nota prot. n. 16451 del 08.03.2010 - rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera, considerato che:

- l'impianto fotovoltaico in oggetto data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;
- con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;
- l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;
- non risultano pertanto implicazioni al riguardo.

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia - Ufficio Prevenzione con nota prot. n. 2626 del 26.02.2010, comunica che da un esame di massima della documentazione tecnica gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica non rientrano fra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, rammentando come, anche in caso di attività non soggette a controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione

incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure, degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio antincendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento;

- Provincia di Foggia - SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE GESTIONE UFFICIO CONCESSIONI con nota prot. 0030545 del 15.06.2010 rilascia parere preventivo positivo;

- Provincia di Foggia - Servizio Ambiente con Determina del Responsabile del Servizio Ambiente n. 76/6.15/Reg. Determina del 15.01.2010 attesta che "... Il Comitato Provinciale per la V.I.A. nella seduta del 14 gennaio 2010, dopo attenta analisi della documentazione tecnica a corredo della richiesta, esprime parere favorevole al progetto con le seguenti prescrizioni:

1. L'estensione della superficie radiante dell'intervento dovrà rispettare una distanza del torrente "Canale Carapelluzzo" in accordo alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente;

2. La rifinitura superficiale del piano di campagna dell'intervento non dovrà modificare il grado di permeabilità;

3. Divieto di utilizzo estensivo di sostanze diserbanti sulla superficie del fondo destinato all'installazione dei pannelli;

4. La realizzazione di una fascia di rispetto di sufficiente profondità, atta a realizzare la viabilità perimetrale, la recinzione e una barriera a verde."

- Provincia di Foggia - Servizio Ambiente con nota prot. 29840 del 11.06.2010 attesta che "Alla luce dei nuovi studi effettuati in seguito alle integrazioni richieste dalla Regione Puglia in sede di Autorizzazione Unica del progetto di cui in oggetto, si prende atto che le variazioni apportate non comportano modifiche sostanziali nella procedura di valutazione di impatto ambientale già conclusa."

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento STP BA/FG - nota prot. n. 64/54510 del 11.06.2010 esprime parere favorevole subordinato all'accettazione, da parte della società proponente, del "Foglio Condizioni".

- Consorzio di Bonifica della Capitanata - nota prot. n. 16362 del 21.07.2010: rilevato che per quanto riguarda gli attraversamenti del Torrente Carapelluzzo e dei tronchi superiori del Canale Macchiarotonda la documentazione integrativa trasmessa evidenzia che gli stessi saranno realizzati con la tecnica della perforazione teleguidata. Il franco netto rispetto al fondo alveo è stato stabilito in mt. 2.00, mentre i punti di immersione e di riemersione della perforazione sono stati collocati alla distanza di mt. 15.00 dai cigli; alla stessa distanza saranno collocate le paline per la segnalazione della presenza del cavidotto, con altezza fuori terra di mt. 2.00.

Si ritiene che le modalità di attraversamento degli alvei siano idonee ad evitare pregiudizi e/o inibizioni per l'attività di manutenzione espletata da questo Ente che pertanto esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alla esecuzione dei lavori, fermo restando la necessità di acquisire l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori stessi da parte della Struttura Tecnica Periferica Regionale e di ottemperare alle eventuali prescrizioni che dalla stessa potranno essere imposte.

Una ulteriore interferenza si rileva dalle planimetrie integrative, essa riguarda l'attraversamento del cavidotto elettrico di una fascia demaniale adiacente la s.p. n°70 Macchia Rotonda - Sette Poste, intestata al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica e impegnata da un impianto arboreo di alto fusto con funzione di frangivento realizzato e gestito da questo Ente. Detta fascia dovrà essere infatti attraversata in corrispondenza della particella 52 del Foglio 128 di Manfredonia, per il collegamento alla Stazione Elettrica.

Tuttavia né il progetto originario né la documentazione integrativa contengono informazioni circa le modalità di attraversamento della fascia demaniale; a tal riguardo si evidenzia che nell'area in questione non è possibile autorizzare l'apertura di cavi per la posa del cavidotto che dovrà pertanto essere installato con la tecnica del directional drilling, detta anche no-dig, con una profondità di mt. 3.00 rispetto al piano di campagna attuale. Particolare cura dovrà essere posta nella scelta del rivestimento protettivo del cavidotto che deve essere in grado di evitare, anche nel tempo, interazioni con l'apparato radicale delle piante.

Si evidenzia inoltre che altre società hanno proposto l'attraversamento della fascia frangivento nello stesso identico punto per cui è necessario ed opportuno che le operazioni di posa dei cavidotti vengano concordate e coordinate tra le varie aziende autorizzate al collegamento alla SE di Terna Spa.

Per quanto concerne quindi le interferenze con la fascia frangivento questo Consorzio esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alla realizzazione dell'attraversamento, a condizione che prima dell'esecuzione dei lavori vengano trasmessi i disegni esecutivi delle opere sui quali questo Ente si riserva di rilasciare l'autorizzazione di competenza. L'inizio dei lavori interferenti con impianti ed opere consortili e/o gestite dal Consorzio deve essere comunicato con congruo anticipo onde consentire i controlli e la sorveglianza del caso.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta, Andria, Trani e Foggia - nota prot. n. 6383 del 16.07.2010 - comunica che l'impianto in oggetto non ricade in area sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e pertanto non si ritiene di dover esprimere alcun parere di competenza; Tuttavia, si raccomanda che il tracciato del cavidotto in corrispondenza della "Masseria Macchia Rotonda" non vada ad interferire con la zona di rispetto del Tratturello Foggia-Zapponeta.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - nota prot. n. 10031 del 24.06.2010 - esprime nulla osta all'esecuzione delle opere in progetto. Fa presente, ad ogni modo, che, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 42/2004, qualora durante i lavori di scavo dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, il soggetto responsabile dell'esecuzione di tali lavori è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione alla Soprintendenza in oggetto per i provvedimenti di sua competenza. Inoltre, chiede di conoscere, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori per effettuare gli opportuni controlli in corso d'opera.

- SNAM rete gas spa - Centro di Foggia con nota prot. 221/snamretegas/FG/MIN/mp del 29.04.2010 rilascia nulla osta rilevando che " ... nel caso specifico segnaliamo che il terreno da noi attraversato è gravato da regolare servitù di metanodotto, con atti notarili registrati e trascritti, i quali prevedono tra l'altro l'obbligo di mantenere opere di qualsiasi genere e natura, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, alla distanza minima di 11,00 m dall'asse del metanodotto DERIVAZIONE PER MANFREDONIA DN 450 - 64 bar di pressione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, senza alterazione della profondità di posa della tubazione.

Precisato quanto sopra, Vi comunichiamo che per la realizzazione delle Vs opere, fatti salvi i diritti di terzi, dovranno essere da Voi accettate e rispettate le seguenti prescrizioni:

- l'attraversamento dei cavi potrà essere realizzato in sovrappasso o sottopasso, con il nostro metanodotto, mantenendo una distanza minima, misurata in senso verticale, tra le superfici affacciate non inferiore a 0,50 metri. In corrispondenza degli attraversamenti della nostra condotta con i cavidotti questi ultimi non dovranno essere posati in tubo portacavo ma con cavi liberi per una lunghezza di almeno 3 metri per parte dell'asse della condotta. Inoltre non dovranno essere presenti messe a terra, buche, giunti o pozzetti all'interno della ns. fascia di rispetto. L'eventuale rete di terra del cavidotto, costituita da treccia di rame, in corrispondenza degli attraversamenti con i nostri metanodotti dovrà essere realizzata con cavo isolato per una lunghezza di almeno 6 metri per parte dall'asse della condotta.
- Eventuali ulteriori opere accessorie al Vs. impianto, canalizzazioni di qualsiasi tipo, pozzetti ecc., dovranno essere preventivamente autorizzate, se ricadenti nell'ambito della fascia di rispetto del ns. metanodotto;
- Nel corso dei lavori, eseguiti dalla ERA S.r.l., nessun transito con mezzi pesanti, deposito di materiali e/o intervento di qualsiasi genere potranno essere effettuati entro la fascia di rispetto delle condotte in esercizio;
- La richiedente ERA S.r.l., solleva la Snam Rete Gas da qualsiasi responsabilità per i danni che possono derivare ai metanodotti, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dai lavori eseguiti;
- Eventuali nostri interventi sulla tubazione o sulle ns. opere esistenti ed ubicate nella fascia di rispetto

del metanodotto che dovessero in qualche modo interferire con le vs. opere, potranno effettuarsi senza richiedere la Vostra preventiva autorizzazione ed i successivi ripristini saranno a Vostra cura e spese.

All'interno della fascia di rispetto del ns. metanodotto, nessun lavoro potrà da parte Vs. essere intrapreso senza nostra preventiva autorizzazione nonché accordi con i tecnici del Centro di Manutenzione di FOGGIA per definire le fasi dei Vs. lavori, presenziare al picchettamento della condotta e sottoscrivere il relativo "Verbale" in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vs. impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice."

- ASL FG Foggia - nota prot. 12/EDIL/M.S.A. del 19.04.2010 rilascia parere igienico sanitario favorevole.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - nota prot. 6121 del 27.04.2010 - rilascia, ai sensi dell'art. 113 del R.D. n. 1775 dell'11.12.1933, il nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società proponente in data 19.03.2010 e registrato a Manfredonia senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775/1933, dal D.P.R. n. 156 del 29.03.1973 e dal D. Lgs. 01.08.2003 n. 259.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - nota prot. n. 145/3141 del 13.07.2010 - comunica quanto segue "... Per quanto esposto, questo Servizio ritiene di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni per l'area interessata [...] con esclusione dell'area annessa di 150 m dell'A.T.D. Corso d'Acqua pubblica, in particolare Canale Carapellazzo e Canale Ponte Rotto, sottoposto alle prescrizioni di base definite dall'art 3.08 delle N.T.A. del PUTT/P, ricadenti in prossimità del progetto [...] In merito alla realizzazione delle aree interessate dall'installazione dei pannelli fotovoltaici, si prescrive di non realizzare l'impianto di illuminazione esterna perimetrale, di ridurre l'altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m e di adottare, come misura di mitigazione dell'intervento, l'impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone quali viburno-timo, corbezzolo, lentisco e biancospino, con particolare riguardo alle zone traguadagli dal Tratturello Foggia-Versentino. In merito alla realizzazione del cavidotto interrato, si prescrive il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato, ed inoltre il ripristino, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada."

Rilevato che:

- Provincia di Foggia - Servizio Ambiente con Determina del Responsabile del Servizio Ambiente n. 76/6.15/Reg. Determine del 15.01.2010 esprime parere favorevole al progetto con prescrizioni;

- Provincia di Foggia - Servizio Ambiente con nota prot. 29840 del 11.06.2010 prende atto che le variazioni apportate non comportano modifiche sostanziali nella procedura di valutazione di impatto ambientale già conclusa.

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 159/6921 del 03.05.2010 trasmetteva agli Enti interessati copia conforme della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 12 aprile 2010 in cui si chiede alla Provincia di Foggia - Servizio Ambiente, di emettere un secondo parere, avendo il proponente rimodulato l'impianto a seguito di parere della stessa Provincia, a 19,97280 mw;

- Questo Ufficio con nota prot 159/12401 del 20.08.2010, dopo aver riscontrato l'appartenenza alla stessa iniziativa imprenditoriale del progetto in oggetto con altre proposte di installazione fotovoltaica ubicate nel medesimo comune, richiedeva alla Provincia di Foggia, ai sensi della D.G.R. 35/07 punto 2.3.2 e della L.R. 17/07, parere ambientale in merito.

- Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente con nota Prot. n. 46743 del 23.09.2010 in riferimento alla succitata nota prot. 12401 del 20.08.2010 comunicava: "... non si ritiene che possa configurarsi in un unico impianto, né si possa rilevare effetto cumulativo, per cui si conferma quanto già determinato con le

determine n.4182/6.15 del 18.12.2009 e n.76/6.15 del 15.01.2010....”

- Le opere sulla R.T.N. previste nella STMG di Terna n. 090001142 con connessione alla futura SE RTN di Manfredonia in località Macchiarotonda, sono ad oggi, in capo alla Società Develop Srl, ed autorizzate con D.D. n. 175 del 2/3/2011;

- La Società Era Srl chiedeva a Terna una Connessione Provvisoria per anticipare l'attivazione del campo fotovoltaico in attesa della costruzione delle opere di rete definitive della SE RTN di Terna.

- Con nota del 10.11.2010 ed acquisita al prot. 16069 del 15.11.2010 la società proponente otteneva dal gestore della RTN Terna S.p.A. soluzione di allacciamento provvisorio, che rimarrà in servizio per il tempo strettamente necessario alla realizzazione della soluzione di connessione definitiva nella Stazione Elettrica di Manfredonia sopra citata.

- Con lettera del 28/10/2010, Terna concede la soluzione di allacciamento provvisorio, per la cui realizzazione si prevede l'installazione di una SCRI (Stazione di Connessione a Rapida installazione) verrà intercettato il cavidotto a 150 kV, già valutato in Conferenza dei Servizi.

La connessione elettrica provvisoria SCRI, già autorizzata con determina n. 57 del 22 febbraio 2011 alla società TETI Srl sarà costituita da:

tre auto rimorchi che verranno posizionati in sito;

una recinzione con pannelli in materiale isolante PRFV montata su strutture prefabbricate Jersey amovibili;

basamenti prefabbricati amovibili dove verranno disposte le apparecchiature AT;

verranno realizzate minime opere provvisorie e non verranno realizzate opere civili in loco e non verrà cambiato l'assetto del territorio trattandosi di opere amovibili e provvisorie.

- Autorità di Bacino della Puglia - con nota prot. n. 3876 del 12.04.2010 osservava che la documentazione presentata non risultava esaustiva e si impegnava quanto prima ad esprimersi in merito;

- Autorità di Bacino della Puglia - con nota prot. n. 9090 del 12.07.2010 visti gli elaborati integrativi trasmessi dalla società in data 8/4/2010, 12/04/2010, 16/04/2010 richiedeva la riconfigurazione del progetto ed ulteriori studi in merito atti a dimostrare la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica;

- La Società proponente ha fornito all' Autorità di Bacino della Puglia documentazione integrativa in data 17/02/2011;

- Infine in data 1/4/2011 ha presentato il nuovo layout definitivo dell'impianto in conformità a quanto richiesto da Autorità di Bacino della Puglia e con una riduzione dell'intervento alla potenza finale di 6.821,76 KW.

- Autorità di Bacino della Puglia - con nota prot. n. 3718 del 07.04.2011 ed in seguito alle richieste formulate con nota prot. 9090 del 12.07.2010 ritiene per quanto di propria competenza, che le opere previste nel progetto di che trattasi "... in ordine ai risultati delle modellazioni idrauliche effettuate e con riferimento alla planimetria relativa all'ubicazione dei pannelli trasmessa [...] che i lavori relativi alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica in oggetto indicato, siano compatibili con le previsioni del PAI approvato a condizione che:

- nessun opera (comprese recinzioni e piste di collegamento) sia realizzate nelle succitate aree soggette a significative problematiche di allagamento,

- le opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;

- le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;

- durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;

- sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate;

- il ricoprimento della trincea di posa venga effettuato con materiali e metodi che conferiscano allo

stesso adeguata resistenza all'azione erosiva della piena bicentennale; inoltre, il materiale di riporto utilizzato per il rinterro degli scavi dovrà possedere caratteristiche chimico-fisiche analoghe a quelle originarie e dovrà essere opportunamente compattato in modo da garantire il ripristino a regola d'arte dello stato iniziale dei luoghi, in relazione, in particolare, alla permeabilità del terreno.

Inoltre, in relazione al fatto che anche le aree non soggette a significative problematiche di allagamento possono essere interessate da deflussi superficiali di modesta entità ma da contemplare rispetto alla tipologie delle opere a farsi, occorre che:

- i pannelli fotovoltaici, giunzioni, inverter, quadri elettrici ed ogni altro dispositivo elettronico devono essere in grado di sopportare senza danni ogni possibile interferenza con eventuali piene, compresa la parziale e/o totale sommersione. Vanno, peraltro, installati su un piano di posa sopraelevato di almeno un metro al di sopra dell'altezza di piena duecentennale;
- le recinzioni (solo strettamente a margine delle due aree di installazione) devono essere realizzate a maglia larga, in modo tale da garantire una elevata permeabilità delle stesse senza pregiudicare il libero deflusso delle acque ed i paletti di sostegno siano infissi direttamente nel terreno o comunque senza opere di fondazione fuori terra;
- la viabilità a servizio dell'impianto si realizzi impiegando tipologie costruttive e materiali tali da non comportare variazioni di permeabilità dell'area;
- all'interno delle aree di intervento deve essere realizzato un sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque di deflusso superficiale
- per lo stoccaggio ancorché temporaneo dei materiali di risulta siano individuate aree non interessate da un eventuale evento di piena duecentennale;

la società ERA assuma ogni responsabilità per gli eventuali danni alle proprie opere e ai siti interessati dalla loro costruzione causati da eventi di piena duecentennale.”

- la Società proponente con nota del 15.04.2011 prot. n.5124 trasmetteva "... copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi.”

- La Società proponente ha depositato, con nota acquisita al prot. n. 5124 del 15.04.2011, n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti.

- Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

- I pareri relativi del procedimento sono pervenuti in data anteriore al 31.12.2010, ad eccezione di quello definitivo dell'Autorità di Bacino trasmesso con nota prot. n. 3718 del 07.04.2011.

- Si è comunque proceduto a verificare eventuali interferenze del layout definitivo dell'impianto con le aree non idonee introdotte dal RR n. 24/2010 e con le aree agricole interessate da produzione agro-alimentare di qualità; la verifica effettuata attraverso il SIT Puglia ha avuto esito favorevole.

- Con nota prot. N. 7529 del 09.06.2011 la Società proponente trasmetteva dichiarazione asseverata da tecnico competente attestante la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità come previsto dall'allegato 3 del RR 24/2010.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile

adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 6.821,76 kW, ubicato nel Comune di Manfredonia (FG) - località "Piscitella" e "Paglia";

e delle seguenti opere connesse:

„ cavidotto 20 KV dall'impianto fotovoltaico alla costruenda Cabina Primaria 20/150 KV;

„ Cabina Primaria 150/20 KV in agro di Foggia a servizio degli impianti fotovoltaici proposti della Società ERA SRL e dalla Società TETI SRL, già autorizzata con determina dirigenziale n. 57 del 22 febbraio 2011;

„ cavidotto in AT 150 KV di collegamento dalla costruenda Cabina Primaria alla stazione Elettrica RTN 150/380 KV già autorizzata con D.D. n. 175 del 2/3/2011 in capo alla Società Develop S.r.l.;

L'impianto fotovoltaico utilizzerà una Connessione elettrica provvisoria SCRI (Stazione di Connessione a Rapida installazione), ubicata nel Comune di Manfredonia al Foglio 130 pt. 17 e già approvata con determina dirigenziale n. 57 del 22 febbraio 2011 alla società TETI Srl.

- in data 15 aprile 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Era S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 20 gennaio 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12716 del 02 maggio 2011 e della Convenzione al repertorio n. 12717 del 02 maggio 2011;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 147 del 10 giugno 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 6,821 MW delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Manfredonia (FG) - località "Piscitella" e "Paglia".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Era srl, avente sede legale in Bari, Via Dante Alighieri n. 142, P. IVA e C.F. 06885820727, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 6.821,76 kW, ubicato nel Comune di Manfredonia (FG) - località “Piscitella” e “Paglia”;

e delle seguenti opere connesse:

„ cavidotto 20 KV dall'impianto fotovoltaico alla costruenda Cabina Primaria 20/150 KV;

„ Cabina Primaria 150/20 KV in agro di Foggia a servizio degli impianti fotovoltaici proposti della Società ERA SRL e dalla Società TETI SRL, già autorizzata con determina dirigenziale n. 57 del 22 febbraio 2011;

„ cavidotto in AT 150 KV di collegamento dalla costruenda Cabina Primaria alla stazione Elettrica RTN 150/380 KV già autorizzata con D.D. n. 175 del 2/3/2011 in capo alla Società Develop S.r.l.;

L'impianto fotovoltaico utilizzerà una Connessione elettrica provvisoria temporale come già autorizzata con determina n. 57 del 22 febbraio 2011 alla società TETI Srl.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Era S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita “Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 per quanto riguarda le opere necessarie alla soluzione di connessione provvisoria, la durata della presente Autorizzazione Unica è subordinata alle prescrizioni di TERNA S.p.A., che dovrà comunicare alla Società Era S.r.l. l'obbligo di passaggio alla soluzione definitiva con preavviso congruo all'esecuzione degli interventi a tal fine necessari e comunque non inferiore a 12 mesi;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società di Rete di Trasmissione Nazionale.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si

riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti interessati, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Manfredonia (FG).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 23 fascie, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
